



Comune di Vedelago

Piazza Martiri della Libertà 16
31050 Vedelago (TV)
codice fiscale e partita I.V.A. 00208680264

www.vedelago.gov.it
comune.vedelago.tv@pecveneto.it

Segreteria del Sindaco

Tel. 0423-7027-Fax 0423-401242
Orario apertura: Mar e Ven 9:00 – 12:15; Lun e Merc 17:00 - 18.15

Protocollo a margine

23/07/2020

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Spett.le
PROVINCIA DI TREVISO
SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Via Cal di Breda, 116
31100 - TREVISO

Oggetto: TRENTIN ASFALTI SRL – Trasferimento impianto di recupero fresato d'asfalto all'interno della cava denominata Bonelle - Verifica assoggettabilità a VIA (Screening) – D.Lgs. 152/2006 Art. 19 Comma 4 – OSSERVAZIONI.

In riferimento alla domanda di verifica assoggettabilità alla VIA (Screening) presentata dalla ditta Trentin Asfalti Srl con sede legale a Conegliano in Via M. Piovesana, 115 C.F./P.IVA 04287130266, acquisita al prot. com.le al n. 8207 del 20/04/2020, questa Amministrazione comunale

ESAMINATA la documentazione progettuale relativa alla richiesta di trasferimento impianto di recupero fresato d'asfalto all'interno della cava denominata Bonelle di Vedelago;

RICHIAMATE le seguenti pratiche edilizie comunali relative all'impianto di produzione conglomerato bituminoso:

- Domanda preventiva presentata dalla ditta Trentin Ghiaia Spa per installazione di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a carattere provvisorio – art. 21 della legge regionale 7/9/1982 n. 44; Rigetto del Comune in data 12/12/1990; Ricorso al TARV R.G. n. 698/91 - Sentenza TAR Veneto n. 729/99 del 6/5/1999 che accoglie il ricorso e annulla il provvedimento comunale, poiché "l'impianto *de quo* utilizzando in sito il materiale ghiaioso estratto dal bacino di cava, è sicuramente funzionale e connesso all'attività estrattiva stessa" ex. Art. 21 L.R. 44/82;
- DIA n. 301/2002 Prot. n. 22962 12.11.02 - ditta Trentin Ghiaia Spa - Richiesta installazione di un **impianto per la produzione di conglomerato bituminoso**, nell'ambito della cava in attività "Bonelle" di Albaredo. Area censita in catasto in Comune di Vedelago foglio 7 – sez. C – mapp. n. 107-441 (ex 108) – 444 (ex 109); formulata ai sensi dell'art. 21 L.r. 44/82 "Trattandosi di un impianto tecnologico a carattere provvisorio direttamente e strettamente connesso con l'attività di cava"; rispetto al PRG allora vigente l'area era individuata come "zona agricola di Recupero Ambientale" (art. 42 delle NTA) ove erano consentiti tutti gli interventi previsti dalla L.R. 44/82, e l'art. 21 della stessa consentiva, in deroga alla generale classificazione della zona agricola, di insediare le strutture ed i macchinari funzionali all'attività di cava con l'onere, di smantellarli una volta che la suddetta attività sia dichiarata estinta.
- DIA 301/2002 Prot. n. 13152 del 19/06/2003 - ditta Trentin Ghiaia Spa – Variante in C.O.;
- SCIA 111/2012 prot. n. 15084 del 7/8/12 - ditta Trentin Srl - per la installazione di una tendostruttura, su area censita al Catasto al Foglio 26 mappali 107-108, che nel P.R.G. ricade in Zona Agricola E2; struttura al servizio dell'impianto primario per la lavorazione di materiali inerti, ex art. 21 L.R. 44/82 "manufatti e impianti connessi all'attività estrattiva" ed è "destinata a ricovero temporaneo, al riparo dagli agenti atmosferici, di particolari inerti semilavorati nell'impianto primario esistente in cava"; struttura temporanea che dovrà essere asportata o demolita dopo la cessazione dell'attività di cava;
- SCIA 400/2013 prot. n. 23003/2013 del 5/12/13 – Trentin Asfalti Srl - Sanatoria installazione impianti tecnologici (vaglio vibrante e frantoio) a servizio impianto produzione conglomerati bituminosi, spostamento predosatore fresato, realizzazione tettoia per deposito attrezzature, box antincendio e box stoccaggio;
- P.E. n. 31/2019 Prot. n. 3576 del 11/2/2019– Trentin Srtl (proprietario) e Trentin Ghiaia srl (affittuario) – Installazione tendostruttura per ricovero mezzi e attrezzature a servizio attività di cava

C_L706 - - 1 - 2020-07-24 - 0015007

ai sensi dell'art. 17 L.R. 16/3/2018 n. 13, su area censita al Catasto al Foglio 26 mappale 102; Permesso di Costruire n. 30 del 8/5/2019: *struttura temporanea che dovrà essere asportata o demolita dopo la cessazione dell'attività di cava, fatta salva la facoltà di un diverso utilizzo purché compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e conforme alla normativa edilizia;*

- SCIA in variante Prot. n. 9101 del 4/5/2020 – Trentin Srl – Modifiche minime al PdC n. 30/2019.

RICHIAMATE le seguenti pratiche (più significative) di competenza provinciale relative all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fresato d'asfalto per produzione di conglomerato bituminoso:

- D.D.P. n. 326 del 12/07/2012 – Trentin Asfalti Srl – autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fresato d'asfalto per produzione di conglomerato bituminoso in comune id Vedelago, in via Bonelle, catastalmente individuato al foglio 26, mapp. 107, 441, in un'area all'interno del perimetro della cava di ghiaia denominata "Bonelle";
- D.D.P. n. 8 del 27/03/2013 – Tentin asfalti Srl – Esclusione dal procedimento VIA in relazione al progetto per l'aumento dei quantitativi massimi stoccabili e trattabili e per la riorganizzazione logistica;
- D.D.P. n. 655 del 20/12/2013 – Trentin Asfalti srl – Modifica impianto di recupero fresato d'asfalto, su area censita al Catasto al Foglio 26 mapp. 106, 107, 441. Autorizzazione unica (art. 208 D.Lgs. 152/2006 e art. 26 L.R. 3/2000) comprensiva del titolo edilizio e delle emissioni in atmosfera; l'Autorizzazione *"ha validità fino al 20/12/2023 ed è subordinata all'esercizio dell'attività di cava, nel rispetto del programma di coltivazione di cui alla DGRV n. 1429 del 8/6/2001. Pertanto la ditta anche prima della scadenza, deve cessare l'attività di recupero di rifiuti qualora sia funzionale alle operazioni di cava, nei tempi necessari a consentire la sistemazione ambientale della cava nel rispetto dei provvedimenti regionali in materia"*; Potenzialità massima impianto: **90.000 t/anno rifiuti gestibili, 600 t/giorno rifiuti trattabili, 1.500 t stoccaggio funzionale**;
- D.D.P. n. 323 del 16.08.2016 – Trentin Asfalti srl – autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e scarico di acque di dilavamento meteorico;
- D.D.P. n. 45 del 29.01.2018 – Trentin Asfalti Srl – che modifica l'autorizzazione unica DDP 655/2013 autorizzando il recupero di fresato d'asfalto all'interno dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi "a caldo" e il recupero di fresato d'asfalto "a freddo", inoltre autorizza la realizzazione e la gestione del box di stoccaggio "C2" e della relativa tettoia a tunnel di copertura. Non autorizza l'utilizzo del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto mediante recupero "a freddo" dei rifiuti di cui al CER 170302 all'interno dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi "a caldo";
- DDP 69 del 9/2/2018 – Trentin Asfalti Srl – Modifica Autorizzazione emissioni in atmosfera dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi a caldo;
- Adeguamento D.M. 69/2018 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006 e dell'art. 26 c. 6 della L.R. 3/2000 a seguito comunicazione della provincia di Treviso prot. n. 2018/91676 del 7/11/2018, la ditta Trentin asfalti Srl con nota del 22/10/2018, ritiene non applicabile all'impianto l'art. 5 del DM 69/2018 anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 3 del DDP 45/2018.

RITIENE di formulare ai sensi del comma 4, Art. 19 - D.Lgs. 152/2006 le seguenti OSSERVAZIONI:

- Per tutti gli impianti e le strutture di cui si tratta l'Autorizzazione provinciale e i titoli edilizi sono subordinati all'esercizio dell'attività di cava, nel rispetto del programma di coltivazione di cui alla DGRV n. 1429 del 8/6/2001. Pertanto la ditta anche prima della scadenza, deve cessare l'attività di recupero di rifiuti o di produzione di conglomerato bituminoso, qualora sia funzionale alle operazioni di cava, nei tempi necessari a consentire la sistemazione ambientale della cava nel rispetto dei provvedimenti regionali in materia;
- L'area è interessata da "Area di completamento del nucleo" di cui alla rete ecologica del P.T.C.P., disciplinata dall'art. 80 delle NTO del P.I., per la quale sono previste opere di mitigazione e compensazione ambientale di cui all'art. 82 delle NTO;
- L'Istanza avanza richiesta di Variante Urbanistica, si ritiene più corretto invece operare mediante una **deroga alle previsioni dello strumento urbanistico** atteso che all'interno dell'area di cava è possibile autorizzare manufatti o impianti di prima lavorazione connessi con l'attività di coltivazione ai sensi della L.R. 13/2018, ed impianti di recupero rifiuti inerti ai sensi della L.R. 3/2000, destinati ad essere rimossi al cessare dell'attività di cava secondo l'autorizzazione regionale a coltivare il bacino estrattivo "Ca Matta-Bonelle" (DGRV 1429 del 08/06/2001).
- Precisare meglio se l'istanza di screening presentata riguarda un nuovo impianto di recupero rifiuti o il trasferimento di un impianto esistente. Dalla documentazione agli atti del Comune, si rileva che l'esistente impianto di produzione di conglomerato bituminoso è privo di decreto autorizzativo di

adeguamento al DM 69/2018; il nuovo decreto provinciale potrebbe chiarire la ripartizione tra attività di recupero e attività di produzione di conglomerato bituminoso;

- L'autorizzazione provinciale dell'impianto di recupero rifiuti dovrà comprendere anche il cambio di utilizzo o comunque una nuova autorizzazione per quanto riguarda la tendostruttura esistente (di cui al PdC n. 30/2019) che risulta essere stata autorizzata in funzione dell'esercizio dell'attività di coltivazione della cava in conformità con quanto previsto dalla L.R.13/2018;
- Per quanto riguarda l'area pertinente l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso esistente (s.s.) si dovrà verificare l'idoneità o l'adeguamento del titolo edilizio relativamente a tutti i manufatti che non vengono rimossi o demoliti, attualmente di pertinenza dell'impianto di recupero rifiuti. Per ciascuno degli stessi dovrà essere chiarita la destinazione di utilizzo e la relativa compatibilità urbanistica. In tale sede si provvederà inoltre al recupero del contributo di costruzione eventualmente non versato.

Distinti saluti.



IL SINDACO

Cristina Andretta

*(documento informatico con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005)*